

Legge regionale 4 febbraio 2003, n. 2.

Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi.

*Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale promulga*

La seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove il riordino territoriale e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, con specifico riguardo per quelli di minore dimensione demografica.
2. La Regione promuove, in particolare, le unioni e le fusioni di Comuni.

Art. 2
**(Procedimento di approvazione del programma
di riordino territoriale)**

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale approva il programma di riordino territoriale concordato con la Conferenza regionale delle autonomie.
2. Il programma di riordino territoriale è aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.

Art. 3
(Contenuto del programma di riordino territoriale)

1. Il programma di riordino territoriale contiene:
 - a) gli indici generali di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione della funzione o del servizio in modo efficiente, efficace ed economico;
 - b) la ricognizione degli ambiti territoriali per la gestione associata intercomunale di funzioni e servizi. Costituiscono in ogni caso ambiti territoriali, ai fini del riordino, quelli delle unioni e delle Comunità montane;
 - c) la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi annuali e

straordinari.

2. Sono considerati di minore dimensione demografica i Comuni con popolazione fino a tremila abitanti.

Art. 4
(Contributi finanziari)

1. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi e le unioni e fusioni di Comuni, concede:

- a) contributi ordinari annuali per investimenti infrastrutturali;
- b) contributi ordinari annuali per spese correnti;
- c) contributi straordinari per investimenti infra-strutturali relativi alla costituzione di unioni ed alle fusioni di Comuni;
- d) contributi straordinari per spese correnti relative alla costituzione di unioni ed alle fusioni di Comuni.

2. Non sono corrisposti contributi alle unioni di Comuni comprese in tutto o in parte in una Comunità montana o con questa coincidenti.

3. I contributi sono graduati in rapporto alla minore dimensione demografica dei Comuni, nonché al numero ed alla tipologia delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata.

4. I contributi ordinari sono concessi anche nel caso in cui la funzione o il servizio sia gestito in forma associata per conto di parte dei Comuni compresi nell'unione o nella Comunità montana.

5. I contributi straordinari per le fusioni sono pari almeno al doppio di quelli spettanti ad una unione in eguali condizioni.

Art. 5
(Supporto tecnico ed amministrativo)

1. La Regione fornisce ai Comuni interessati il supporto tecnico ed amministrativo per le unioni e fusioni di Comuni e per l'esercizio associato di funzioni e servizi.

Art. 6
(Priorità)

1. I contributi annuali ordinari e straordinari ed il supporto tecnico e amministrativo sono

concessi secondo il seguente ordine di priorità:

- a) fusioni di Comuni;
- b) unioni di Comuni.

2. Il programma di riordino territoriale individua la quota dei contributi da destinare alle Comunità montane per l'esercizio associato di funzioni e servizi.

3. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altri contributi regionali assegnati alle Comunità montane per l'esercizio associato della stessa funzione o servizio.

Art. 7 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa di euro 1.032.913,80 per i contributi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 4; di euro 103.291,38 per i contributi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dello stesso articolo 4.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:

a) per la somma di euro 516.456,90, mediante impiego, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.02 del bilancio di previsione per l'anno 2002, accantonamenti di cui alla partita 1, elenco 2 per euro 260.000,00 e alla partita 5, elenco 2 per euro 256.456,90; per la somma di euro 516.456,90 mediante impiego delle somme iscritte, ai fini del bilancio pluriennale 2002/2004 nell'UPB 2.08.02 proiezione per l'anno 2003 di cui alla partita 5, elenco 2;

b) per la somma di euro 51.645,69, mediante impiego, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 31/2001, di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.01 del bilancio di previsione per l'anno 2002, accantonamento di cui alla partita 5, elenco 1, per la somma di euro 51.645,69 mediante impiego delle somme iscritte, ai fini del bilancio pluriennale 2002/2004 nell'UPB 2.08.01 proiezione per l'anno 2003 di cui alla partita 5, elenco 1.

4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte nella relativa UPB a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.

6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB 2.08.01 e 2.08.02 del bilancio di

previsione per l'anno 2002 sono ridotti rispettivamente di euro 51.645,69 ed euro 516.456,90.

Art. 8
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 2 e 3 della l.r. 29 ottobre 1988, n. 38 "Norme in materia di polizia locale";
- b) l'articolo 4 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa";
- c) gli articoli 5, 6 e 7 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche".

2. All'articolo 15, comma 2, lettera c) della l.r. 38/1988 sono soppresse le parole seguenti: "a tale fine esprime pareri sul riparto dei contributi previsti agli articoli 2 e 3;".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 4 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 7, comma 3, lettere a) e b)

Il testo dell'art. 24 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 24 - (*Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio per l'esercizio precedente*) - 1.

Le quote di fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spese.

2. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi regionali non approvati dal Consiglio entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati dal Consiglio entro il termine fissato per la presentazione del rendiconto e le relative proposte risultino presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio successivo.

3. Qualora in relazione all'epoca in cui potranno entrare in vigore i provvedimenti legislativi approvati dal Consiglio entro il termine dell'esercizio, si ritenga che non sia possibile far luogo all'impegno delle spese a norma dell'articolo 46, entro il termine di chiusura di detto esercizio, i medesimi provvedimenti legislativi dispongono che le nuove o maggiori spese autorizzate sono attribuite alla competenza dell'esercizio successivo, ferma restando l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale furono iscritti. L'iscrizione della spesa va comunque posta a carico dell'esercizio successivo ove la legge approvata entri in vigore dopo il 30 novembre.

4. Nei casi indicati nei commi 2 e 3, gli stanziamenti delle nuove o maggiori spese devono essere accompagnati da apposite annotazioni da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia presentato il rendiconto di tale esercizio e comunque non oltre il 30 giugno, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dei vincoli e dei limiti di cui all'articolo 26".

Nota all'art. 8, comma 2

Il testo dell'art. 15 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 38 (Norme in materia di Polizia Locale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - (*Compiti del comitato*) - 1. Il comitato tecnico regionale ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale.

2. In particolare esso formula alla giunta regionale proposte relative:

- a) alle caratteristiche dei servizi di polizia locale;
- b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale;
- c) alle caratteristiche ed alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale;
- d) ai corsi di formazione professionale con particolare riferimento alle materie di insegnamento che dovranno essere omogenee quanto ai contenuti tecnico-culturali;
- e) a eventuali comunicati e note esplicative, nelle materie di cui alle lettere del presente comma, ai corpi ed ai servizi di polizia locale;
- f) all'aggiornamento del personale di polizia locale ed esprime, in particolare, parere sulle attività programmate dalla giunta di cui all'articolo 13;
- g) ai problemi attinenti le attività di polizia locale.

3. La giunta assicura il supporto tecnico e amministrativo necessario allo svolgimento dell'attività necessario allo svolgimento dell'attività del comitato".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- * Proposta di legge a iniziativa del Giunta regionale n. 140 del 9 agosto 2002;
- * Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Giannotti, Brini, Ceroni, Cesaroni, Favia, Grandinetti, Trenta n. 123 dell'8 aprile 2002;
- * Relazione della I commissione consiliare permanente in data 22 gennaio 2003;
- * Parere della II commissione consiliare permanente in data 22 gennaio 2003;
- * Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 gennaio 2003, n. 118.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO ENTI LOCALI ED ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE.